



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

UFFICIO Cultura, Sport, Servizi alla Persona

TEL. 011.97 69 101/117/119

e-mail: cultura.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

Il presente capitolato speciale d'appalto sostituisce integralmente quello pubblicato sul sito comunale ed all'Albo Pretorio dal 30 luglio 2010. In applicazione della determinazione 7.7.2010 n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ad oggetto "Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi" è stato modificato l'art. 8 "Pagamenti". Restano invariati i termini per la presentazione delle offerte e dell'aggiudicazione della gara.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ENTRATA E USCITA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZIO "PIEDIBUS" MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.

Prezzo orario a base di gara: € 13,00 al netto dell'IVA.

L'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatti dal Comune con il pagamento di quanto convenuto in sede di gara.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di sorveglianza all'entrata e all'uscita delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Avigliana, l'accompagnamento sullo Scuolabus delle Scuole dell'Infanzia di Avigliana ed il servizio Piedibus

Il servizio sarà così strutturato:

Sorveglianza entrata e uscita Scuole dell'obbligo

Monte ore settimanale: **33 + 5,5 (gestione ZTL)**

Accompagnamento Scuolabus Scuole dell'Infanzia

Monte ore settimanale: **5**

Servizio Piedibus

Monte ore settimanale: **30**

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati dall'appaltatore e sono gestiti dall'appaltatore in regime di esclusività. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'appaltatore, oppure provvedervi direttamente.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013.

ART. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio alla data stabilita dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona e dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Avigliana. L'Amministrazione Comunale si riserva di posticipare la data di inizio del servizio rispetto alla data di avvio del calendario scolastico, senza che ciò dia diritto alla ditta aggiudicataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione dello stesso.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELL'UTENZA

L'utenza è costituita da alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale dovrà essere debitamente formato conformemente alla particolare delicatezza del servizio da svolgere. Sarà utilizzato esclusivamente personale maggiorenne. Non sarà necessario l'impiego di personale in possesso di particolari qualifiche.

ART. 6 - CONTROLLI DI QUALITÀ

Gli organismi preposti al controllo sono il Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona e il Settore Polizia Municipale del Comune di Avigliana nonché eventuali altre strutture specializzate incaricate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d'appalto, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto, anche parziale, dei servizi richiesti.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri di bilancio. Il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente affidamento è fissato in 30 giorni, ed avverrà in base alle singole fatture che saranno emesse dalla ditta aggiudicataria per il servizio effettivamente prestato, previa attestazione di regolarità e conferma della fornitura del servizio da parte del Responsabile competente, nonché esibizione mensile del Mod. D.U.R.C.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta aggiudicataria, per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 9 – SPESE E CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, mentre l'IVA sarà a carico dell'Amministrazione comunale. Il contratto avrà luogo per atto pubblico amministrativo. Nel caso di aggiudicazione in favore di una cooperativa sociale di tipo "A" verrà stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9.6.1994 n. 18 sulla base della convenzione tipo per la gestione di servizi socio-

sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi approvata con D.G.R. n. 178-43880 della Regione Piemonte.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE

Gli importi della cauzione provvisoria sono indicati nel bando di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10.6.1982 nella misura del 10% dell'importo netto del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà contenere specificatamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'at. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione verrà restituita al termine del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile di Area competente alla scadenza del contratto, in assenza di controversia.

ART. 11 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere a tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e di tutte le vigenti prescrizioni in materia di previdenza sociale o di prestazioni e di mano d'opera. E' altresì tenuta al rispetto del D. Lgs. 81/08 e smi riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'aggiudicatario sarà tenuto ad applicare, oltre al C.C.N.L. di categoria e gli accordi integrativi dello stesso in vigore, anche il contratto e gli accordi medesimi dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e nei confronti dei soci, in caso di cooperative sociali. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura della struttura e dimensione dell'aggiudicataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sindacale.

ART. 12 - PENALITÀ

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito dal Responsabile del servizio, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

- mancato rispetto degli orari: € 200,00 per ogni violazione
- comportamento non idoneo del personale impiegato: € 350,00 per ogni violazione
- mancata effettuazione dei servizi: € 500,00 per ogni violazione

- altri inadempimenti non espressamente previsti nei punti precedenti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00 in base alla gravità della violazione contrattuale.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 7 giorni dalla data della contestazione.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

ART. 13 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) applicazione di tre penalità nel medesimo anno scolastico, secondo le previsioni dell'art. 12
- g) mancato adempimento dell'obbligo di eliminazione, nei termini stabiliti dal Responsabile del servizio, delle inadempienze commesse ai sensi dell'art. 12 precitato.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di fornitura del servizio senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, a richiesta della ditta aggiudicataria, si potrà procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, nella misura massima del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di riferimento. La revisione prezzi decorrerà dall'avvenuta presentazione della domanda da parte della ditta aggiudicataria.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice e pertanto, a copertura dei rischi del servizio, l'Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi da esibirsi, preliminarmente, alla stipulazione del contratto. E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'aggiudicatario, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa che ne è sola responsabile, anche in presenza di norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune.

Art. 16 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere aggiornato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in conformità dell'art. 26 e seguenti del D. Lgs. N. 81/2008 e smi.

Il Sig. Aldo Castelli, Responsabile Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona del Comune di Avigliana, è il responsabile del procedimento.

Avigliana, 3 agosto 2010

p. Il Responsabile Area Amministrativa
L'Istruttore Incaricato (Ines Giorda)